

Disposizioni regionali in materia di contratti pubblici. Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Sommario

Preambolo

Art. 1 Inserimento dell'articolo 35 bis

Art. 2 Entrata in vigore

Preambolo

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Vista la Direttiva 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ;

Visto in particolare l'art. 56 che detta principi generali per la selezione dei partecipanti e l'aggiudicazione degli appalti che prevede al paragrafo 2, quale misura di semplificazione per la verifica delle offerte, la possibilità per le stazioni appaltanti di aprire prima le offerte economiche e di procedere dopo alla verifica della documentazione amministrativa contenente le dichiarazioni in ordine all'assenza delle cause di esclusione dagli appalti ed il rispetto dei criteri di selezione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visti in particolare gli articoli 30 comma 7 "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e concessioni", 36 "Contratti sottosoglia" e l'articolo 51 "Suddivisione in lotti" secondo cui negli affidamenti degli appalti nei settori ordinari e speciali occorre favorire l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Considerato quanto segue:

1. Le disposizioni del d.lgs 50/2016 sopra richiamate hanno effetto sulla materia disciplinata dalla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), ed in particolare sulle disposizioni che trovano applicazione nei confronti della Regione e degli enti indicati all'articolo 2 della medesima legge;

2. La possibilità per le stazioni appaltanti di aprire prima le offerte economiche e di procedere dopo alla verifica della documentazione amministrativa semplifica notevolmente la gestione delle procedure aperte, nel caso in cui pervenga un numero notevole di offerte;

3. Appare utile introdurre tale misura di semplificazione nelle procedure aperte esperite con il criterio del minor prezzo, per favorire un maggiore ricorso a procedure aperte e garantire in tal modo la più ampia partecipazione delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto dei principi di economicità e tempestività;

5. In considerazione dell'urgenza di provvedere è opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

si approva la presente legge

Art. 1

Inserimento dell'articolo 35 bis nella l.r. 38/2007

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, relativa a "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" è inserito il seguente articolo 35 bis:

“Art. 35 bis- Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte

1. Nelle procedure aperte, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del d.lgs. 50/2016. Nel bando di gara sono indicate l'intenzione di avvalersi di tale possibilità e le modalità di verifica, anche a campione, dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che debba essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti nel bando. Nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte di cui all'articolo 97 comma 8 del d.lgs 50/2016, la soglia di anomalia è ricalcolata sulla base dell'esito della verifica.

Art.2 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.